



Comune di Pederobba

Provincia di Treviso

Piazza Case Rosse 14 – 31040 Pederobba
www.comune.pederobba.tv.it

Codice fiscale: 83001210265
partita IVA: 01199310267

Centralino: 0423 680911
Telefax: 0423 68185

ORIGINALE

TECNICO-MANUTENTIVO LL.PP.

ORDINANZA N. 66 del 20-11-2024

**Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE
DELL' INQUINAMENTO ATMOSFERICO VALIDE FINO AL 30
APRILE 2025**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, evidenzia che per salvaguardare la salute della popolazione e degli ecosistemi nel loro complesso è necessario migliorare lo stato della qualità dell’aria, fissando, fra l’altro, i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente e prevedendo misure di riduzione delle emissioni;
- la Regione Veneto con Delibera Consiglio Regionale n. 90 del 19/04/2016 ha approvato l’aggiornamento del Piano Regionale e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), che ha classificato i comuni della Regione in zone in base alle diverse tipologie di inquinanti e ha elencato un insieme di misure ed azioni per il risanamento ed il miglioramento della qualità dell’aria prevedendo per i Comuni la possibilità di adottare misure emergenziali per contenere i valori delle polveri sottili (PM₁₀) presenti nell’atmosfera;
- la Regione Veneto con DGR n. 1855 del 29 dicembre 2020, in adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. 155/2010, ha approvato una revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, individuando il Comune di Pederobba come appartenente alla zona “IT0524 Zona pedemontana” non appartenente alle zone agglomerato;

CONSIDERATO che:

- la Corte di Giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10/11/2020, ha condannato l’Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite e di essere venuta meno al rispetto della Direttiva 2008/50/CE;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021 ad oggetto “*Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea -Approvazione*” sono state approvate azioni straordinarie per il miglioramento della qualità dell’aria da estendere urgentemente al territorio regionale; tali misure riguardano in particolare i settori:
 - Agricoltura: ove sono previsti interventi volti a ridurre le emissioni di ammoniaca in quanto fonte di PM₁₀ secondaria;
 - Trasporti: con interventi volti a ridurre gli ossidi di azoto e il PM₁₀ primario derivante dall’utilizzo di mezzi inquinanti;
 - Energia: con interventi volti a ridurre le emissioni di PM₁₀ primario derivante dalle combustioni di biomasse;
- il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM₁₀ permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

CONSIDERATO che:

- le azioni straordinarie omogenee contenute nel suddetto pacchetto di misure per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento atmosferico definiscono una serie di misure a scala locale per mitigare l’impatto degli episodi acuti di inquinamento specialmente da particolato sottile, in funzione di tre gradi di allerta per il PM₁₀, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;
- sul sito internet di ARPAV sono reperibili *Mappe di previsione PM₁₀* elaborate dall’Osservatorio Regionale Aria, con possibilità di acquisire Bollettini per il giorno corrente e fino a due giorni successivi la previsione della concentrazione media giornaliera di PM₁₀, consentendo quindi quale informazione al pubblico di prevedere gli episodi acuti da PM₁₀ al seguente indirizzo Internet: <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>
- l’Accordo di programma delle Regioni del Bacino Padano di cui sopra, descrive le seguenti procedure di attivazione delle misure temporanee omogenee da applicare al verificarsi di condizioni di accumulo progressivo e di aumento delle concentrazioni di PM₁₀ correlate all’instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, individuate da ogni Regione con il supporto delle proprie agenzie ambientali, nel caso specifico ARPAV, attraverso Bollettini-livelli di allerta PM₁₀:

LIVELLO DI ALLERTA	MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELL’ALLERTA	SEMAFORO
Nessuna allerta	Nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore ^{limite giornaliero} pari a 50 g/m ³ della concentrazione di PM ₁₀	Colore Verde
Primo Livello	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite ^{giornaliero} di 50 g/m ³ della concentrazione di PM ₁₀	Colore Arancione
Secondo Livello	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite giornaliero di 50 g/m ³ della concentrazione di PM ₁₀	Colore Rosso

CONSIDERATO inoltre che:

- ARPAV, al raggiungimento del 1° livello o del 2° livello di allerta arancio o rosso, invierà una e-mail per informare i Comuni interessati dal superamento dei livelli medi ^{giornalieri} di PM₁₀;
- le misure temporanee, contenute nel presente atto, da attivare il giorno successivo a quello di controllo restano in vigore fino alla cessazione dei livelli di allerta con dati misurati e osservati;
- i cittadini potranno visualizzare le informazioni ARPAV relative ai livelli di allerta all’indirizzo: <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>

PRESO ATTO degli esiti del Tavolo Tecnico Zonale tenutosi in data 3 ottobre 2024 durante il quale sono state affrontate le tematiche relative allo stato della qualità dell'aria e valutate le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione 2024/2025;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 480 del 2 maggio 2024 con la quale sono stati adottati i documenti inerenti alla proposta di aggiornamento del PRTRA, elaborati con il supporto tecnico di ARPAV ed in coordinamento con le strutture regionali interessate dall'attuazione degli interventi programmati e ha stabilito di sottoporre a consultazione pubblica il Piano stesso e i documenti a corredo, contestualmente all'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica prevista dal procedimento di approvazione;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 786 del 12 luglio 2024 "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 Novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'allegato B della DGR n. 238/2021" con la quale sono state estese, fino all'approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera le misure di divieto e limitazione, già elencate nell'allegato B della DGR n. 238 del 2 marzo 2021 ed integrate dalla DGR n. 1089 del 19 agosto 2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1908 del 29/11/2016 *Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 813 del 22 giugno 2021 con la quale viene previsto tra l'altro il divieto di spandimento dei liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde;

VISTO l'art. 9 della Legge 7.10.2024 in materia di accensione di fuochi nelle manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare, in vigore dal 1/11/2024;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 *Norme in materia ambientale*;

VISTI gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. *Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali*;

VISTO l'articolo 1, comma 236 della legge n. 205 del 2017, così come modificato dal decreto legge n. 7 del 29 gennaio 2024, convertito nella legge n. 38 del 25 marzo 2024 che prevede che l'Istat pubblichi con cadenza annuale nel proprio sito internet istituzionale i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e che i dati pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Istat siano presi a riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano all'ammontare della popolazione;

ATTESO che:

- il Comune di Pederobba ha una popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e non è tenuto pertanto all'adozione di provvedimenti di limitazione del traffico;
- ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e ss.mm.ii. è classificato in zona E;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, al fine di contenere l'esposizione della popolazione agli agenti nocivi aerodispersi in atmosfera, adottare localmente le seguenti misure ritenute applicabili e dimensionate al tessuto territoriale e alle infrastrutture presenti;

ORDINA

che siano applicate ed osservate le seguenti misure urgenti per la tutela ed il risanamento dell'atmosfera:

1. **DIVIETO DI UTILIZZO DI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSA CON UNA CLASSE DI PRESTAZIONE EMISSIVA INFERIORE ALLE "3 STELLE" - in allerta verde e**

DIVIETO DI UTILIZZO DI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSA CON UNA CLASSE DI PRESTAZIONE EMISSIVA INFERIORE ALLE "4 STELLE" - in allerta arancio e rosso in base alla classificazione introdotta dal decreto ministeriale n. 186/2017 per il

riscaldamento domestico in presenza di impianti per riscaldamento a gas metano, gpl o altri combustibili ammessi;

2. **DIVIETO DI COMBUSTIONE ALL'APERTO SUL LUOGO DI PRODUZIONE DEI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI**, e in particolare dei residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e vigneti. Lo smaltimento dei rifiuti vegetali dovrà avvenire mediante trinciatura e interrimento totale o parziale e/o compostaggio. In deroga al divieto di cui sopra, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali, agricoli e forestali, solo ed esclusivamente in caso di necessità di abbruciamento per motivi fitosanitari disposti con provvedimento dall'unità periferica dei Servizi Fitosanitari Regionali.

Sono consentite specifiche deroghe per i falò rituali dell'Epifania, legati a consolidate tradizioni pluriennali, che saranno approvate con specifico provvedimento nel quale verranno fornite indicazioni operative e prescrizioni per evitare di aggravare situazioni di criticità nella qualità dell'aria;

3. **LIMITAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTALE** ai seguenti limiti:

- a. 19 °C +2° C di tolleranza negli edifici residenziali, direzionali, commerciali, sportivi, ricreativi, di culto e scolastici;
- b. 17 °C + 2°C di tolleranza negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, fatte salve esigenze tecnologiche o di produzione che richiedono temperature diverse dai valori limite;
- c. in condizioni di allerta arancione e rossa relativamente al valore limite giornaliero (pari a 50 µg/m³) della concentrazione di PM₁₀ è fatto obbligo di abbassamento di 1°C nelle abitazioni e edifici pubblici.

Tali disposizioni non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- c) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- d) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

4. **OBBLIGO DI UTILIZZO**, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, di pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell'all. X, parte II. sez. 4, par. 1, lett d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;

5. **DIVIETO DI SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI IN CONDIZIONI DI ALLERTA SUPERIORE A VERDE** per inquinamento atmosferico; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

INVITA

a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;

DISPONE

- salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, che le violazioni alle disposizioni di cui ai punti 1,3,4 e 5 della presente ordinanza siano punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7/bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- gli Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e che alla stessa venga data massima pubblicità;

La presente ordinanza entrerà in vigore dalla data della sua adozione e avrà efficacia fino al 30 aprile 2025 e comunque fino a eventuali ulteriori disposizioni che potrebbero essere rilevate da enti o organi sovraordinati.

AVVERTE

1. che il responsabile del presente procedimento è la geom. Irene Marciano funzionario di E. Q. dell'Unità Organizzativa "*Lavori pubblici, ambiente*", presso l'Ufficio sito in Piazza Case Rosse n. 14, Pederobba (TV);
2. che gli atti del presente procedimento sono in visione previo appuntamento presso l'ufficio del responsabile del procedimento.

Si comunichi:

- all'Ufficio "*Lavori pubblici, ambiente*" e "*Polizia Locale*" del Comune;
- al Sig. Comandante della Stazione Carabinieri di Pederobba (TV);
- al Sig. Comandante della Stazione Carabinieri Forestale;
- alla Provincia di Treviso, Settore Ambiente e Pianificazione territoriale;

AVVERTE ALTRESÌ

Che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

TURATO MARCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa